

Eon c. Francia (ricorso No. 26118/10), sentenza di Camera pubblicata il 14 marzo 2013¹.

Art. 10 (2)² - libertà di espressione – offesa al Capo dello Stato – intervento satirico – questione di interesse generale – critica politica di personalità pubblica – società democratica - proporzionalità - violazione

Costituisce violazione dell'art.10 della Convenzione la condanna penale di un'espressione satirica politica, anche se formulata in modo offensivo, allorquando verta su questione di interesse generale, ed anche se indirizzata nei confronti del Capo dello Stato, il quale in quanto personalità pubblica deve tollerare uno scrutinio dei propri fatti e comportamenti più approfondito di quello del privato cittadino.

* * *

Brevi note sulla libertà di critica ad un Capo di Stato nella CEDU: il caso Eon, affinità e differenze con l' *affaire* Colombani.

di Pierpaolo Gori

Ciò che rende peculiare la sentenza Eon nel panorama della giurisprudenza CEDU sulla libertà di critica politica, parte della più ampia libertà di espressione protetta dalla Convenzione, è che nel caso in parola non è venuta in gioco la libertà di stampa. Questo ha implicato per la Corte la necessità di distinguere la fattispecie³ dalla

¹ Testo integrale della sentenza consultabile alla stringa:

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-117137>.

² Art. 10 CEDU (Libertà di espressione).

"1 Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive."

³ Cfr. § 55 sentenza in commento.

giurisprudenza che ha fatto seguito all'importante precedente Colombani⁴, per coincidenza anch'esso coinvolgente la Francia, in un caso di notizie pubblicate sulla stampa e considerate offensive nei confronti di un capo di Stato estero non contraente.

In quel giudizio, il sig. Jean-Marie Colombani era stato condannato in ultima istanza dal giudice penale nazionale in quanto direttore responsabile del quotidiano *Le Monde* su cui il 23 novembre 1995 era stata pubblicata la notizia contestata, in applicazione dell'articolo 36 della legge 29 luglio 1881 sulla libertà della stampa, nella restrittiva formulazione al tempo in vigore.

La Corte EDU aveva considerato che, a differenza del reato comune di diffamazione, la fattispecie dell'offesa al Capo dello Stato (estero) prevista dal diritto francese non consentiva l'esonero dalla responsabilità penale attraverso la dimostrazione della verità delle allegazioni, in applicazione dell'*exceptio veritatis*⁵.

I giudici di Strasburgo avevano così concluso che, in una società democratica, la restrizione era da considerarsi eccessiva per il raggiungimento del fine legittimo perseguito dalla legge penale citata, che era la protezione della reputazione e dei diritti di una persona, anche se Capo di Stato estero⁶.

Nell'*affaire* Eon un cittadino francese, con un passato di militanza in un partito della sinistra, aveva esposto in occasione di una sfilata del presidente della Repubblica francese, un piccolo cartello con la scritta "*Casse toi pov'cor!*". Alcuni mesi prima, sempre in un'occasione pubblica, questa espressione era stata indirizzata dal medesimo presidente ad un cittadino che si era rifiutato di stringergli la mano, veniva ripresa dalle telecamere, ed aveva avuto una vasta eco sui media.

L'esibizione del piccolo cartello era stata un comportamento spontaneo, e dunque il ricorrente non poteva certo sostenere di essere stato provocato o offeso dal Capo dello Stato, ed inoltre l'espressione non era una mera allegazione di fatti, una "notizia" come nel caso Colombani, ma un'espressione sintetica oggettivamente offensiva, per la quale non era invocabile l'eccezione di verità. Altre differenze con il precedente citato sono date dal

⁴ Colombani e altri c. Francia, ricorso No.51279/99, sentenza di Camera del 25 giugno 2002.

⁵ Cfr. Dirk Voorhoof, *Cour européenne des Droits de l'Homme - Affaire Colombani (Le Monde) c. France*, in IRIS 2002-9:2/1, link <http://merlin.obs.coe.int/iris/2002/9/article1.fr.html>.

⁶ Cfr. §§ 63 e ss. sentenza ult. cit..

fatto che nella fattispecie i tribunali interni avevano esaminato anche il profilo della buona fede, sia pure escludendola per la trascorsa militanza politica dell'autore e per la premeditazione del gesto, ed infine, mentre nell'*affaire* Colombani le indagini erano iniziate su denuncia della persona offesa, nel caso in commento era stato lo stesso Pubblico Ministero ad iscrivere la notizia di reato⁷.

Tutti questi elementi sono stati presi in conto dalla Corte per escludere la necessità di scrutinare la qualificazione del fatto da parte delle autorità giurisdizionali interne, ma hanno lasciato intatto il nodo giuridico da sciogliere, ossia valutare se la restrizione della libertà di espressione del ricorrente possa essere bilanciata con la protezione dell'interesse collettivo alla libera discussione di questioni di interesse generale⁸, in una moderna società democratica.

La Corte al proposito ha da un lato richiamato la giurisprudenza consolidata successiva al caso *Lingens*⁹, secondo cui i limiti di critica di un uomo politico sono più ampi di quelli di un semplice cittadino, dal momento che il primo si espone inevitabilmente e coscientemente ad un controllo approfondito dei suoi fatti e comportamenti, tanto da parte della stampa quanto da parte della massa dei concittadini, e deve prestare pertanto una maggiore tolleranza.

Dall'altro, il Collegio ha ritenuto che, nel riprendere una formula utilizzata dallo stesso presidente della Repubblica e ampiamente diffusa dai media, spesso in chiave umoristica, il ricorrente aveva scelto di indirizzare la propria critica nelle forme della satira. Ciò ha implicato l'applicazione dei parametri individuati dalla giurisprudenza CEDU in materia¹⁰, particolarmente protettiva di questa forma di espressione artistica e di analisi sociale essenziale per la vita democratica, in cui l'esagerazione e la deformazione – attuabile anche attraverso una decontestualizzazione di espressioni effettivamente usate dalla persona offesa – sono naturalmente volte a provocare e a suscitare reazioni.

Merita infine di essere evidenziato che, pur non potendosi parlare di involuzione rispetto

⁷ Cfr. § 55 sentenza in commento.

⁸ Cfr. § 57 sentenza in commento.

⁹ Cfr. *Lingens c. Austria*, No. 9815/82, sentenza di Camera 8 luglio 1986, § 42.

¹⁰ Cfr. Marie-Luisa Frick, Pascal Mbongo, Florian Schallhart (a cura di), in *PluralismusKonflikte - Pluralisme en conflits, Der Fall Vereinigung bildender Kuenstler*, LIT Verlag, Muenster, 2010, 62 e ss..

dalla giurisprudenza precedente, sia per l'esito del giudizio conclusosi con una dichiarazione di violazione della Convenzione e sia per le differenze che distinguono la fattispecie dal precedente Colombani, comunque si può riconoscere che la motivazione mostra minore nettezza nell'affermare la norma di diritto che ha deciso il caso.

L'opinione parzialmente dissenziente del Giudice Power-Forde ha criticato questo approccio e, richiamandosi alla sentenza Colombani, ha evidenziato che tanto in quel caso quanto nel caso Eon lo scopo delle norme penali incriminatrici era il medesimo, ossia conferire ai capi dello Stato uno statuto giuridico peculiare che *"les soustrayant à la critique seulement en raison de leur fonction ou statut, sans que soit pris en compte [l']intérêt [de la critique]"*.

Già nel caso Colombani la Corte EDU aveva ritenuto che un simile privilegio non potesse *"se concilier avec la pratique et les conceptions politiques d'aujourd'hui"*, e che un'interferenza alla libertà di espressione basata su tale sostrato normativo non rispondeva ad alcun bisogno sociale inderogabile capace di giustificare la restrizione. Ad avviso dell'autorevole opinione citata, la maggioranza avrebbe dovuto dichiarare che questo principio era applicabile anche nel caso Eon.